

***Disposizioni e procedure in materia di deroghe ai divieti
di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.***

Art. 1

Principi generali

1. Le deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr. – da ora in avanti “*divieti di cui all'art. 31*” – sono consentite dall'ente Parco con provvedimenti autorizzativi sostenuti da una chiara motivazione, dopo aver acquisito il parere vincolante del Comitato scientifico, il quale può prescrivere modalità di attuazione di lavori ed opere, nonché di svolgimento di usi ed attività con il fine della salvaguardare dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

2. Il Comitato scientifico, le Commissioni tecnico-consultive e gli Uffici dell'ente Parco debbono costantemente attuare un approccio cautelativo in ogni fase autorizzativa relativamente a interventi, opere, impianti, attività e usi nell'area parco, soprattutto nel caso in cui le informazioni scientifiche risultino insufficienti, non conclusive o incerte e vi siano indizi tangibili di possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante.

Art. 2

Procedimento

1. Relativamente ad interventi, opere, impianti, attività o usi, il Responsabile del procedimento amministrativo – con sua diretta responsabilità istruttoria ed esclusiva competenza – verifica preliminarmente se quanto richiesto di effettuare nell'area parco rientri o meno tra i *divieti di cui all'art. 31*, e se contingibile ed urgente, ovverosia se il piano, il progetto o il programma del proponente debba essere sottoposto o meno al parere vincolante del Comitato scientifico per l'eventuale concessione della deroga.

2. La fase di verifica di assoggettabilità, di cui al precedente comma, si conclude alternativamente:

- a) con l'invio della pratica al Comitato scientifico, per il prescritto parere vincolante di deroga ai *divieti di cui all'art. 31*, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ne ravveda la necessità o prevalga in lui la cautela;
- b) con il prosieguo dell'iter autorizzativo, senza l'intervento del Comitato scientifico, nel caso in cui il Responsabile del procedimento possa da solo escludere la cogenza dei *divieti di cui all'art. 31*, dandone motivazione esplicita e giustificativa nel provvedimento autorizzativo finale;

3. La fase di verifica di assoggettabilità non può coinvolgere le Commissioni tecnico-consultive dell'ente Parco e si realizza tutta all'interno dell'Ufficio a cui è stato affidato il procedimento amministrativo.

4. Le Commissioni tecnico-consultive possono successivamente proporre, rispetto al parere vincolante reso dal Comitato scientifico, prescrizioni ulteriori, più restrittive e non confliggenti con quanto richiesto dal Comitato stesso.

5. Nel provvedimento autorizzativo, il Soggetto competente alla sua emanazione acquisisce integralmente il parere vincolante del Comitato scientifico – se necessario – e può adottare indicazioni e proposte delle Commissioni tecnico-consultive, aggiungendo eventuali proprie prescrizioni e raccomandazioni.

6. È nullo il provvedimento autorizzativo mancante del parere del Comitato scientifico o della motivazione esplicita della sua non necessità.

Art. 3

Forma del provvedimento

1. Il provvedimento motivato di deroga ai *divieti di cui all'art. 31*, può assumere due diverse forme:
 - a) Nulla Osta – ex art. 20 della L.R. n. 65/1997 – nel caso in cui la deroga sia riferita ad “interventi, impianti ed opere”;
 - b) Autorizzazione dirigenziale, nel caso in cui la deroga sia riferita ad “attività ed usi”.
2. L'attribuzione della deroga alla categoria degli “interventi, impianti ed opere” è disposta sulla base delle “categorie d'intervento” di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco.
3. L'attribuzione della deroga alla categoria delle “attività ed usi” è disposta sulla base delle “categorie d'uso ed attività” di cui all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco.
4. Tra le “attività ed usi” si comprendono anche gli “usi civici” e le consuetudini locali delle comunità e delle popolazioni residenti, tra cui il legnatico, il pascolo, la raccolta di prodotti naturali, l'estrazione di piastre per tetti, ecc., purché si tratti di esecuzioni limitate nel tempo e nello spazio, con quantitativi di modesta entità.
5. In caso di incertezza sulla forma del provvedimento da emanare, spetta al Direttore decidere in merito.

Art. 4

Soggetto competente del provvedimento

1. Il provvedimento autorizzativo finale, espresso e motivato, di deroga ai *divieti di cui all'art. 31*, è emanato:
 - a) dal Coordinatore degli Uffici Tecnici se definibile nella forma del Nulla-Osta, ex art. 20 della L.R. n. 65/1997, per interventi, impianti ed opere;
 - b) dal Direttore del Parco se definibile nella forma di Autorizzazione dirigenziale per attività ed usi, con la sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori;
 - c) dal Responsabile dell'Ufficio “Vigilanza e gestione della fauna”, quale speciale Autorizzazione dirigenziale per attività ed usi, limitatamente all'attraversamento temporaneo del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori;

Art. 5

Norma finali

1. Il presente Regolamento rimane in vigore fino all'approvazione del Regolamento del Parco